

REGIONE SICILIANA

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA – BENFRATELLI DI PALERMO

P. IVA 05841770828

SCHEMA CONTRATTO

Contratto relativo alla fornitura e posa in opera di una piattaforma per videoendoscopia digitale multidisciplinare da destinare all'U.O.C. di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia dell'ARNAS Civico, Di Cristina, Benfratelli, di Palermo, aggiudicata con delibera n. 234 del 18.02.2022 per l'importo complessivo della fornitura di € 1.306.400,00 oltre IVA.

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico, Di Cristina Benfratelli" (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) in persona del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Ing. Mario Bisignano, giusta delega conferita con atto deliberativo n.172 del 23.05.2019, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

E

l'aggiudicataria (detta di seguito anche Ditta, fornitore) nella persona di Giuseppe Salvatore Ipcovana, nato a Catania (CT) il 20/06/1972, in qualità di procuratore della FUJIFILM Italia S.p.A., con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), in S.S. n.11, Padana Superiore 2/B, codice fiscale 09435590154/P.IVA 11025740157, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00, che , intervengono e sottoscrivono separatamente i seguenti articoli:

ART. 1

DETERMINAZIONI PRELIMINARI

Le parti danno atto che con deliberazione del Direttore Generale dell'ARNAS n. 234 del 18/02/2022, è stato aggiudicata a Fujifilm Italia S.p.A. la fornitura e posa in opera di piattaforma per videoendoscopia digestiva dell'A.R.N.A.S. Civico, Di Cristina, Benfratelli di Palermo.

ART. 2

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

L'ARNAS si obbliga, dopo le verifiche di rito, a procedere ai pagamenti scaturenti dall'espletamento della fornitura in oggetto.

ART. 3

FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dalle disposizioni contenute nel Bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), di cui l'impresa è a conoscenza, avendone accettato integralmente il contenuto, e i correlati impegni e obblighi, sottoscrivendolo in sede di gara; dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni sopra richiamate; dalla normativa che disciplina la fornitura di che trattasi a cui si fa espresso rinvio

ART. 4

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera della piattaforma in oggetto presso l'U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'A.R.N.A.S. previo accordo con il Direttore della suindicata U.O.C..

Le apparecchiature dovranno essere confezionate ed imballate in modo tale che le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

La consegna di tutto quanto previsto nell'offerta tecnica presentata dalla Ditta in sede di gara, si intende comprensiva di imballo, trasporto, e quant'altro previsto nell'offerta e nel capitolato, nulla escluso necessario alla consegna. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti. La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna; qualora siano state introdotte innovazioni, e i dispositivi aggiudicati siano sostituiti o

affiancati da altri, più recenti, la ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione all'Azienda Ospedaliera che si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni offerte a parità di condizioni economiche (e quindi acquistare i nuovi prodotti corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara), ovvero rifiutarle qualora, con proprio giudizio insindacabile, le consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo, pretendendo dunque la consegna di un'apparecchiatura con le stesse caratteristiche dell'offerta.

In quest'ultimo caso, la ditta è obbligata a fornire esattamente gli articoli oggetto di aggiudicazione, o verrà considerata inadempiente, subendo le relative conseguenze, di cui al successivo Art. 7.

La consegna ed il montaggio delle apparecchiature dovranno essere effettuate entro i termini previsti dal cronoprogramma prodotto dalla Ditta fornitrice ed approvato dalla S.A., ed avvenire sotto la responsabilità e a cura della stessa.

Il suddetto cronoprogramma dovrà essere comunicato al DEC della fornitura in oggetto, Sig. Antonino Di Salvo, in servizio presso l'Ufficio Tecnico di quest'A.R.N.A.S. (e-mail antonino.disalvo@arnascivico.it), entro 10 giorni dalla data di stipula del presente contratto.

Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

L'Amministrazione appaltante accerterà che i beni consegnati siano corrispondenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

ART.5

COLLAUDO/VERIFICA

1. Le apparecchiature oggetto della fornitura sono soggette a collaudo e verifica da parte dell'Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all'uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l'obbedienza alle vigenti normative.

2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.

L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo consisterà nell'esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell'apparecchiatura/e, dei loro accessori e dei materiali all'ordine d'acquisto/offerta tecnica;
- verifica del corretto funzionamento del bene/i fornito/i;
- verifica di conformità del bene/i fornito/i alle norme comunitarie e alla normativa vigente
- verifica della compatibilità delle apparecchiature fornite con i sistemi ed il software di gestione dati in dotazione alla U.O.C. di Gastroenterologia, come da capitolato.

4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e /o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L'Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente o, ove possibile, contestualmente, alle operazioni di collaudo, si procederà alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all'utilizzo delle attrezzature.

ART.6

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell'impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di collaudo e verifica, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

2. Garanzia: l'impresa garantisce la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura fornita **per almeno due anni** a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore, da fatti imputabili all'Ente e comunque dall'uso improprio e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'amministrazione:

- a) sostituzione di componenti che risultino difettosi o danneggiati;
- b) nel caso di cui al punto a) del presente capitolato la ditta dovrà farsi carico anche dell'eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l'invio del prodotto presso la sede;

L'impresa deve pertanto, ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L'impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.

3. fornitura parti di ricambio: l'impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia, al prezzo di mercato ridotto almeno della stessa percentuale offerta in gara.

4. Restano altresì, a totale carico della ditta fornitrice per l'intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.

Costituisce altresì, onere per la ditta aggiudicataria, la formazione per il personale utilizzatore delle apparecchiature in oggetto.

ART.7

INADEMPIENZE / PENALITA'

1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dall'art.4, l'Amministrazione, salvo che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla Ditta, applicherà una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un importo massimo del 10% del valore del contratto dei beni oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura parziale dei beni costituenti oggetto della fornitura, e la fornitura di materiale difforme da quello offerto o materiale difettato. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato.

4. **Configureranno inadempienza** i casi in cui l'impresa fornitrice non dovesse ottemperare a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del presente capitolato.

In tali casi, la Stazione Appaltante provvederà:

- per il caso di cui al comma 3, ad addebitare al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per la sostituzione delle parti di ricambio, per il periodo indicato (5 anni a decorrere dalla data di scadenza);

- per il caso di cui al comma 4, ad addebitare i costi scaturenti dall'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva non eseguite dalla ditta fornitrice nel periodo di garanzia).

ART.8

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

Per i casi imputabili a difetti di fabbrica, la ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. La Ditta aggiudicataria rimane sollevata da responsabilità nel caso di errato utilizzo, nella disinfezione e stoccaggio degli strumenti.

Nel merito, le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

ART. 9

FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'acquisto rientra nel piano investimenti - Linea programmazione 3 sub 1 POPSN 2019/2020 (decreto 658/2020).

Al pagamento relativo alla fornitura si provvederà nei termini previsti dalla normativa vigente, previa ricezione della fattura, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell'Azienda.

Il pagamento della fattura è subordinato all'esito positivo del collaudo/verifica amministrativa.

I termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

ART. 10

CAUZIONE

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta ha già prestato cauzione definitiva rilasciata da ING BANK con n. DLG 2145/22 del 01.03.2022 di € 65.320,00. La garanzia rimarrà valida fino al 31/05/2024.

In caso di inadempimento, l'ARNAS potrà rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impedita ogni altra eventuale azione risarcitoria.



ART. 11**FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta Fujifilm Italia S.p.A. in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010, assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e rappresenta che i conti dedicati sono i seguenti:

BANCA	INDIRIZZO	IBAN
n. 00500068594 – Unicredit S.p.A.	Via M. D'Aviano, 5, 20131, Milano	IT80S020080536400050068594
n. 00015503949 – The Bank of Tokyo-Mitsubishi	Via Turati, 9 – 20121, Milano	IT36V0348701600000015503949
n. 000016675108 – Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	Via Milano, 82, 20096, Pioltello (MI)	IT55Q0306932880000016675108
n. 100000004351 – Banca Intesa Sanpaolo	Via San Rocco, 32, 20900 Monza (MB)	IT02U0306920414100000004351
n. 000052006120 – ING BANK N.V. Milan Branch	Via Paleocapa, 5, 20121 Milano (MI)	IT47C0347501601000052006120
n. 0261244086 – Bank Mendes Gans N.V.	Herengracht 619 – 1017 CE Amsterdam – The Netherlands	NL90BKMG0261244086, BIC: BKMGNL2A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'ARNAS, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r o PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARNAS e la Prefettura – Ufficio Territoriale del

Governo della provincia di Palermo. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12

RITARDI NEI PAGAMENTI ED INTERESSI DI MORA

Per quanto concerne i ritardi nei pagamenti per colpa accertata attribuibile all'ARNAS e gli interessi di mora, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002 e del Decreto legislativo 192/2012.

ART. 13

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità come dispone l'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-

Ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

ART. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nelle seguenti ipotesi:

quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di quanto fornito, o parte di esso, che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrisponda alle caratteristiche convenute, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnato;

quando, per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l'inosservanza di norme e prescrizione del presente capitolato;

in caso di immotivato o non giustificabile ritardo rispetto ai termini previsti;

in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni

contrattuali;

in caso di grave violazione della normativa in materia di sicurezza;

in caso di cessione del contratto o sub appalto non autorizzato;

in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico della Ditta.

In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta.

ART. 15

RISERVATEZZA DEI DATI

L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Si applica il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed i principi in esso contenuti, in combinato con il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i.

ART. 16

SPESE

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, eventualmente, in caso d'uso, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario. Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati di gara, loro noti.

ART. 17
CONTROVERSIE

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

In ogni caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Palermo.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 18
ADEMPIMENTI DELLA DITTA DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Fornitore si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.

Il presente contratto occupa n. 10 (dieci) facciate, e n. 18 (diciotto) articoli, comprese le sottoscrizioni .

Palermo li, _____

La ditta aggiudicataria
Il legale rappresentante o suo delegato

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Ing. Mario Bisignano

